



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON SONO SOGGETTI A IMPOSIZIONE GLI INTERESSI RELATIVI
AL FINANZIAMENTO DEL SOCIO A SOCIETÀ PARTECIPATA IN
CASO DI RINUNCIA AL CREDITO**

- Sentenza del 13/02/2025, n. 465 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Maffey
- Rel. Latti

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 417 INTERESSI E REDDITI DI
CAPITALE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI
CAPITALE

Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società
partecipata - Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del
credito - Modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015 - Ritenuta fiscale -
Esclusione - Fondamento.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 94, comma 6, 101, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, a seguito delle modifiche di cui all'art. 13, L. 14 settembre 2015, n. 147 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime impositivo.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, artt. 55 comma 4, 61 comma 5, 88 comma 4-*bis*, 94 comma 6, 101 comma 5
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26 comma 5
- L. 3 marzo 2009, n. 20, art. 24

Conformità

- Cass., Sez. V, n. 16595 del 12/06/2023

Anno pubb.

- 2025